

## DIRETTIVA 2006/35/CE DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2006

**che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettera c),

consultati gli Stati membri interessati,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2000/29/CE verte sui provvedimenti miranti a tutelare l'Unione contro l'introduzione negli Stati membri, da altri Stati membri o da paesi terzi, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, nonché sull'istituzione di zone protette.

(2) Da informazioni fornite dal Portogallo risulta che la *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee) si è ora radicata nella regione Alentejo e in alcuni comuni della regione Ribatejo e Oeste. Queste zone del territorio portoghese non vanno pertanto più considerate zone protette per quanto riguarda questo organismo nocivo.

(3) Da informazioni fornite dalla Slovenia risulta che l'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. si è ora radicata nelle regioni Gorenjska e Maribor. Queste regioni non vanno più considerate zone protette per quanto riguarda l'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.

(4) Da informazioni fornite dalla Slovacchia risulta che l'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. è ora radicata in alcuni comuni delle province di Dunajská Streda, Levice, Topoľčany, Poltár, Rožňava e Trebišov. Questi comuni non vanno più considerati zone protette per quanto riguarda l'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.

(5) L'Italia ha fornito informazioni dalle quali risulta che la *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. si è ora radicata in alcune parti del suo territorio. Tali parti del territorio italiano non vanno quindi più considerate zone protette per quanto riguarda l'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.

(6) La Lituania ha fornito informazioni da cui risulta che il virus del giallume della barbabietola si è ora radicato sul suo territorio. La Lituania non va quindi più considerata zona protetta per quanto riguarda tale virus.

(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza i pertinenti allegati della direttiva 2000/29/CE.

(8) I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

Gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 aprile 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° maggio 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/14/CE della Commissione (GU L 34 del 7.2.2006, pag. 24).

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2006.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

Gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE sono così modificati:

1) La parte B dell'allegato I è modificata come segue:

a) alla lettera a), punto 1, le parole fra parentesi dopo la sigla «P» sono sostituite dalle seguenti:

«Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes»;

b) alla lettera b), punto 1, la sigla «LT» è soppressa.

2) La parte B dell'allegato II è modificata come segue:

alla lettera b), nella terza colonna del punto 2:

a) dopo le parole «Forlì-Cesena» e «Rimini» sono aggiunte le parole «(ad esclusione della zona della provincia situata a nord della strada statale n. 9 — Via Emilia)»;

b) le parole «Trentino-Alto Adige: Provincia autonoma di Trento» sono soppresse;

c) dopo la sigla «SI» sono inserite le seguenti parole: «(ad esclusione delle regioni Gorenjska e Maribor)»;

d) dopo la sigla «SK» sono inserite le seguenti parole: «[ad esclusione dei comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (provincia di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (provincia di Levice), Velké Ripňany (provincia di Topolčany), Málínec (provincia di Poltár), Hrhov (provincia di Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuš e Zátín (provincia di Trebišov)]».

3) La parte B dell'allegato III è modificata come segue:

nella seconda colonna dei punti 1 e 2:

a) dopo le parole «Forlì-Cesena» e «Rimini» sono aggiunte le parole «(ad esclusione della zona della provincia situata a nord della strada statale n. 9 — Via Emilia)»;

b) le parole «Trentino-Alto Adige: Provincia autonoma di Trento» sono soppresse;

c) dopo la sigla «SI» sono inserite le seguenti parole: «(ad esclusione delle regioni Gorenjska e Maribor)»;

d) dopo la sigla «SK» sono inserite le seguenti parole: «[ad esclusione dei comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (provincia di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (provincia di Levice), Velké Ripňany (provincia di Topolčany), Málínec (provincia di Poltár), Hrhov (provincia di Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuš e Zátín (provincia di Trebišov)]».

4) La parte B dell'allegato IV è modificata come segue:

a) nella terza colonna del punto 20.1 la sigla «LT» è soppressa;

b) nella terza colonna del punto 20.2 la sigla «LT» è soppressa;

c) nella terza colonna del punto 21 le parole «Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento;» sono soppresse;

d) nella terza colonna dei punti 21 e 21.3:

1. dopo le parole «Forlì-Cesena» e «Rimini» sono aggiunte le parole «(ad esclusione della zona della provincia situata a nord della strada statale n. 9 — Via Emilia)»;

2. dopo la sigla «SI» sono inserite le seguenti parole: «(ad esclusione delle regioni Gorenjska e Maribor)»;

3. dopo la sigla «SK» sono inserite le seguenti parole: «[ad esclusione dei comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (provincia di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (provincia di Levice), Veľké Ripňany (provincia di Topoľčany), Málíneč (provincia di Poltár), Hrhov (provincia di Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuš e Zatín (provincia di Trebišov)]».

e) nella terza colonna del punto 22 la sigla «LT» è soppressa;

f) nella terza colonna del punto 23 la sigla «LT» è soppressa;

g) nella terza colonna dei punti 24.1, 24.2 e 24.3:

le parole fra parentesi dopo la sigla «P» sono sostituite dalle seguenti: «Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes»;

h) nella terza colonna del punto 25 la sigla «LT» è soppressa;

i) nella terza colonna del punto 26 la sigla «LT» è soppressa;

j) nella terza colonna del punto 27.1 la sigla «LT» è soppressa;

k) nella terza colonna del punto 27.2 la sigla «LT» è soppressa;

l) nella terza colonna del punto 30 la sigla «LT» è soppressa.

---